

quire e punire, occorrendo, gli ufficiali che dipendono da lui, se nell'esercizio della loro azione amministrativa si dilungano dall'osservanza di queste leggi e di questi regolamenti.

Ma io debbo affrettarmi ad aggiungere che dall'ottobre 1890, cioè dalla data della promulgazione del regolamento, fino ad oggi, nessun richiamo è venuto al Ministero nel quale si accennasse a violazione di queste disposizioni del regolamento; di guisachè io debbo reputare che l'articolo 35 sia stato osservato in tutte le Università del Regno.

Se l'onorevole Rampoldi ha qualche caso speciale ch'egli conosca, lo accenni ed io riparerò; ma finora, ripeto, al Ministero non si ha alcuna notizia di fatti pei quali possa dirsi che l'articolo 35 del regolamento dell'ottobre 1890 sia stato posto in dimenticanza.

**Presidente.** L'onorevole Rampoldi ha facoltà di parlare.

**Rampoldi.** È questa la seconda volta che io, nel giro di un anno, richiamo l'attenzione della Camera su una questione, che mi pare, per la sua indole delicata e pel tempo che corre, urgente. Come l'onorevole ministro ha testè detto, e come io ho indicato nella mia interrogazione, l'articolo 35 del regolamento universitario (testo unico) dell'ottobre 1890 dichiara, in modo esplicito, come le Commissioni per gli esami speciali nelle Università debbono essere composte; e, ove manchino professori emeriti ed onorarii o dottori aggregati, l'articolo stesso indica i liberi docenti come membri di quelle Commissioni.

Ciò detto, io debbo richiamare l'attenzione sua, onorevole ministro, sopra un fatto, che a me constava fin dall'anno passato, quando fui consigliato a muovere interrogazione, conforme alla presente, all'illustre suo predecessore, Pasquale Villari. Constava a me che, in parecchie Università, il libero docente di quella disciplina, intorno alla quale verteva l'esame speciale, era lasciato in disparte, ed al posto suo, nella Commissione speciale per l'esame stesso, veniva nominato un membro estraneo, tolto fra gli assistenti ovvero, fra dottori, che insegnavano tutt'altra disciplina.

Questo, ripeto, a me constava e in modo sicuro; e fin d'allora, avendo molti reclami su questo proposito, mossi all'onorevole ministro Villari una interrogazione (e fu il 5 dicembre 1891), per sapere come egli intendesse prov-

vedere, poichè ai liberi docenti veniva disconosciuto il diritto di far parte delle Commissioni di esami, secondo che dispone l'articolo 35 del regolamento universitario.

Il ministro Villari rispose allora che riconosceva il diritto dei liberi docenti di far parte, così e come dispone l'articolo 35, delle Commissioni di esami; che a lui non constava che questo articolo fosse stato violato mai, e che, quando questo gli fosse constatato, egli avrebbe curato di fare osservare la disposizione dell'articolo 35. Ora il ministro Martini ripete la stessa risposta, dicendo: neppure a me consta che alcuna Facoltà abbia mai violato questo articolo. Io invece gli rispondo: a me consta (e potrei provarlo tosto con documenti che ho qui sottomanò) che questo articolo fu violato di nuovo e si continua a violarlo tuttora.

Alcuni professori ufficiali, non contenti di ostruire l'orario ai liberi docenti e di insegnare parte della materia, che è per loro obbligatoria, (la quale cosa non dovrebbero fare, sia perchè vi si oppone il disposto dalla legge, sia perchè non è cosa morale, nè giusta) che cosa fanno? Consenzienti tacitamente le Facoltà, essi, non queste, indicano le Commissioni di esame, ed escludono, perchè a loro così talenta, mal soffrendo la gara di insegnamento, i liberi docenti.

E questi alla lor volta che fanno? O fanno proteste private e inutili, o rodono, come si suol dire, il freno; perchè, dovendo far carriera, temono, e non a torto, che il parlare alto e libero, possa a loro essere di maggior danno.

A tanto si va: e questo avviene e ne ho qui, ripeto, le prove e le proteste; anzi avrei avuto motivo di credere, che di tali proteste alcuna ne fosse stata mandata anche all'onorevole ministro, se egli ora, e certo gli credo, non mi affermasse il contrario.

Ciò dunque essendo, e flagrante risultando perciò la violazione del disposto dalla legge e dal regolamento, perchè il ministro non invita le Facoltà a far osservare e quella e questo, pur senza aspettare che i reclami pervengano a lui direttamente?

Comprende quindi la Camera, che se io mi son mosso due volte a presentare quasi identica interrogazione, di ciò è stata cagione sufficiente il fatto, che dall'anno passato a questo nulla si è mutato in meglio. Riprego dunque Lei, onorevole ministro, di volere, indipendentemente dai reclami che le